TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio - II Sezione, 6 febbraio 2004, n. 1128

È legittima l'esclusione dal voto dell'elettore che si presenta munito del tagliando adesivo di aggiornamento ma non della tessera elettorale.

Omissis.
3.a L'avv. … ritiene che il tagliando di aggiornamento che il titolare è tenuto ad incollare sulla tessera elettorale personale, nell'apposito spazio, rappresenti un documento equipollente ai fini dell'ammissione al seggio per l'esercizio del diritto di voto. A tal fine ha invocato il principio di "strumentalità delle forme" che caratterizza la materia elettorale.
3.b Osserva in primo luogo il Collegio che il principio appena richiamato riguarda la valutazione della rilevanza invalidante, rispetto al risultato elettorale, di irregolarità che si siano effettivamente verificate nel corso delle operazioni elettorali. Detto principio, elaborato dalla giurisprudenza per attenuare il rigido formalismo della norme elettorali, opera quindi ex post in quanto attiene all'affidabilità del risultato elettorale e al suo eventuale annullamento. Nella fattispecie, come già chiarito, il Collegio è chiamato invece a valutare in sé la legittimità del diniego di ammissione al seggio, per mancanza del documento prescritto, e non già in rapporto al risultato della competizione elettorale.
3.c La tesi del ricorrente è in netto contrasto con la disciplina di riferimento contenuta nel D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, emanato in attuazione dell'art. 13 della l. 30 aprile 1999, n. 120.
La tessera elettorale svolge oggi le medesime funzioni del certificato elettorale (che andava consegnato all'elettore in occasione di ciascuna consultazione), ma ha carattere permanente, in quanto è destinata ad essere utilizzata per una pluralità di consultazioni elettorali (o referendarie). È quindi naturale che particolari cautele siano dettate relativamente alla sostituzione della tessera deteriorata, smarrita o rubata ovvero relativamente al rinnovo del documento nel caso di esaurimento degli spazi nello stesso contenuti per la certificazione del diritto di voto. In particolare, le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale (art. 13, comma 1, lett. c) l. n. 120/99). Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenuti nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali, previste dal D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo, riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al Collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto (art. 4, comma 2, D.P.R. n. 299/2000).
Tale dettagliata disciplina evidenzia come quelle appena descritte rappresentino forme "sostanziali", in quanto destinate a conferire certezza e trasparenza alle operazioni elettorali.
Rileva ancora il Collegio che il tagliando adesivo recante gli aggiornamenti della tessera elettorale, anche nelle ipotesi in cui contenga tutti i dati presenti sulla tessera (dati anagrafici, luogo di residenza, numero e sede della Sezione alla quale l'elettore è assegnato, numero della tessera elettorale), costituisce solo una parte del documento richiesto per l'ammissione al voto e la sua esibizione non consente perciò di espletare tutti gli adempimenti previsti per assicurare la regolarità delle operazioni elettorali. In particolare, non consente di certificare l'avvenuto esercizio del diritto di voto mediante l'apposizione del timbro della Sezione sulla tessera elettorale (art.12 D.P.R. n. 299/200). L'unica eccezione a siffatto adempimento, ispirata dal favor voti, è rappresentata dall'ipotesi in cui venga utilizzato l'attestato del Sindaco previsto dall'art. 7 del cit. D.P.R. n. 299/2000, rubricato "Impossibilità di consegna della tessera". Ove infatti gli uffici comunali non siano in grado di rilasciare immediatamente una nuova tessera o un duplicato, viene consegnato all'elettore il suddetto attestato, sostitutivo della tessera, ma utilizzabile ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione in occasione della quale viene rilasciato.
È ovvio che il rilascio di siffatto documento presuppone, quantomeno, che l'elettore si attivi presso i competenti uffici comunali, non potendo ad essi sostituirsi gli stessi componenti del seggio al momento della votazione.
Omissis.